

Allegato "B" al Repertorio n.19952/13795

"A.S.D. CIRCOLO NAUTICO TORRES A.P.S."

STATUTO SOCIALE

Articolo 1

Denominazione e Sede

1. E' corrente in Stintino, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Sportiva Dilettantistica, in breve A.S.D., denominata **"A.S.D. CIRCOLO NAUTICO TORRES A.P.S."**, chiamata nel seguito del presente Statuto, "Associazione".

2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica" o "A.S.D." e della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o "A.P.S.",

3. L'associazione ha Sede sociale e sede nautica in Stintino (Sassari), lungomare Levante e potrà comprendere altre sedi nautiche nel tratto di costa del Golfo dell'Asinara.

4. L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Vela (F.I.V.) ed accetta le normative e le direttive del C.O.N.I. oltrechè della stessa F.I.V., e può aderire ad altre Associazioni nazionali a carattere nautico e sportivo e affiliarsi ad altre Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.

5. L'Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2

Colori dell'Associazione

	1. I colori dell'Associazione sono il bianco, il rosso e l'azzurro disposti sul guidone sociale a rappresentare fascia azzurra e rossa, con rosso in alto, orizzontalmente al centro di campo bianco per tutta la lunghezza e figura di ancora all'angolo superiore del lato di inferitura.	
	Articolo 3	
	Finalità	
	1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 36/2021. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.	
	2. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica come previsto dall'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021 e quale attività di interesse generale di cui all'art 5 comma 1 lett. t) del D.Lgs 117/2017. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni attività sportiva, agonistica, amatoriale, ricreativa, didattica, scientifica e di formazione idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina, degli sport nautici in generale e di ogni altra attività sportiva. Ha lo scopo, inoltre, di promuovere lo studio e la divulgazione della cultura marinara mediterranea, e in particolare il recupero, la salvaguardia ed il restauro conservativo delle imbarcazioni tradizionali armate a Vela Latina, organizzando attività sociali ad esse dedicate.	
	3. Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021, dall'art.6 del D.Lgs 117/2017 e dalla normativa e decreti di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali,	

	quali, a mero titolo di esempio:	
	a. promozione dell'attività sociale con i mezzi ritenuti idonei;	
	b. attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;	
	c. supporto all'attività di diporto nautico dei soci.	
	d. l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.	
	4. L'Associazione può inoltre esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso deve osservare le norme amministrative e fiscali vigenti.	
	5. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. Essa si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.	
	6. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano, alle disposizioni del terzo settore, alle disposizioni del D.Lgs 117/2017, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, alle norme e alle direttive del CONI e del CIP, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela, e a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui quest'ultima è affiliata o aderente; s'impegna inoltre ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, del CIP	

	o della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le	
	autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e di-	
	sciplinare attinenti all'attività sportiva.	
	7. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Sta-	
	tuto e dei Regolamenti federali relative all'organizzazione o alla gestione delle	
	Associazioni affiliate, nonché allo svolgimento dell'attività velica.	
	8. L'Associazione si impegna ad attuare, seguendo le linee guida della Federazio-	
	ne, le disposizioni del CONI e del CIP a presidio della lotta alla violenza di gene-	
	re, ai sensi dell'art 16 D.Lgs. 39/2021.	
	9 . L'Associazione s'impegna infine a garantire nei modi previsti dalla Federazio-	
	ne il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.	
	Articolo 4	
	Anno sociale	
	1. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.	
	Articolo 5	
	Composizione dell'Associazione	
	1. L'A.S.D. Circolo Nautico Torres A.P.S. è costituita dai Soci suddivisi nelle se-	
	guenti categorie:	
	a. Soci Onorari: persone che abbiano contribuito o possono influire in modo parti-	
	colarmente efficace allo sviluppo dell'Associazione e degli Sport nautici.	
	b. Soci Benemeriti: Soci fondatori e sostenitori che hanno acquisito particolari be-	
	nemerenze sociali e sportive verso il Sodalizio. Tale qualifica può essere attribui-	
	ta anche a coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione	
	per almeno tre quadrienni consecutivi.	
	c. Soci Fondatori: Soci che fanno parte dell'Associazione ininterrottamente da al-	

	meno venti anni.	
	d. Soci Sostenitori: Soci che fanno parte dell'Associazione da almeno due anni e	
	che, se accettati dal Consiglio Direttivo e in regola con la quota di ammissione in-	
	tegrativa e con le quote sociali, possono ottenere l'assegnazione di un ormeggio	
	stabile nella sede nautica.	
	e. Soci Ordinari: Soci in regola col versamento delle quote di iscrizione e associa-	
	tive; possono partecipare alle Assemblee con diritto di voto e ricoprire cariche so-	
	ciali.	
	f. Soci juniores: i giovani di età compresa tra i 12 e i 17 anni;	
	g. Soci cadetti: i giovani di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.	
	2. I Soci Onorari ed i Soci Benemeriti sono nominati dall'Assemblea Generale, su	
	proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal pagamento della quota so-	
	ciale.	
	3. I Soci juniores e cadetti, al compimento della maggiore età passano alla cate-	
	goria dei Soci Ordinari, previo pagamento della tassa di ammissione integrativa	
	stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.	
	4. Tutti i Soci maggiorenni partecipano all'Assemblea, hanno diritto di voto e	
	possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo.	
	5. I soci minorenni esercitano il diritto di partecipare all'Assemblea ed il diritto di	
	voto tramite un genitore o il titolare della responsabilità genitoriale.	
	6. Tutti i soci sono tenuti a comunicare all'Associazione il proprio recapito tele-	
	fonico e un indirizzo e-mail o pec, tramite il quale ricevere le comunicazioni ulti-	
	mi e le convocazioni dell'Assemblea e confermarne la ricezione.	
	7. I Soci Benemeriti, Fondatori, Sostenitori e Ordinari potranno, inoltre, invitare	
	temporaneamente eventuali loro ospiti presso la Sede dell'Associazione.	

	8. Non potranno essere invitate persone escluse temporaneamente o definitivamente dall'Associazione.	
	9. I familiari conviventi ed i figli dei Soci possono frequentare la Sede Sociale ed usufruire dei servizi sociali.	
	Articolo 6	
	Ospiti	
	1. Sono ospiti i Soci di altri Circoli Nautici riconosciuti. Sono parimenti ospiti coloro che, presentati da un Socio, desiderano frequentare temporaneamente l'Associazione.	
	Articolo 7	
	Norme per l'ammissione a Socio	
	1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.	
	2. Per essere ammesso a far parte dell'Associazione l'aspirante dovrà presentare domanda recante la firma di due soci presentatori, ciascuno dei quali non può sottoscrivere più di una richiesta all'anno. I soci presentatori dovranno quindi relazionare presso il Consiglio Direttivo in merito all'aspirante nuovo socio ed alle sue motivazioni.	
	3. Con la presentazione della domanda il candidato si impegna ad uniformarsi allo Statuto Sociale ed al Regolamento interno.	
	4. Le domande di ammissione rimarranno esposte per almeno dieci giorni all'Albo sociale per dar modo ai Soci di fare eventuali osservazioni. Trascorso tale termine le domande saranno esaminate dal Consiglio Direttivo le cui decisioni sono segrete ed insindacabili.	

	Articolo 8	
	Quota di ammissione e canoni sociali	
	1. La quota di ammissione e canoni sociali sono fissati dall’Assemblea generale e	
	risultano dal prospetto apposto all’Albo sociale.	
	Articolo 9	
	Decorrenza della qualifica di Socio – dimissioni	
	1. La qualità di Socio decorre dall’inizio del mese in cui è ammesso a far parte	
	dell'Associazione. Tale qualità si intende rinnovata, di anno in anno, se entro il 30	
	novembre il Socio non dichiara per iscritto di voler cessare di far parte dell’Asso-	
	ciatione.	
	2. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasfe-	
	rimenti a causa di morte, e non rivalutabili.	
	Articolo 10	
	Diritti dei soci	
	Tutti i soci hanno diritto di:	
	1. frequentare le sedi sociali nei limiti e nei modi fissati dal Regolamento interno;	
	2. usufruire, in base alle condizioni deliberate dal Consiglio Direttivo, delle im-	
	barcazioni sociali ed eventuali attrezzature;	
	3. vestire l’uniforme sociale e fregiarsi dei distintivi sociali;	
	4. tenere, alle condizioni stabilite dal Regolamento interno e alle tariffe stabilite	
	dall’Assemblea Generale, le proprie imbarcazioni negli specchi d’acqua o sugli	
	spazi a terra riservati all'Associazione;	
	5. partecipare all’Assemblea con diritto di voto;	
	6. essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci mino-	
	renni;	

	7. iscrivere la propria imbarcazione nel Registro dell'Associazione e battere il	
	guidone sociale;	
	8. ricevere le pubblicazioni sociali e quelle pubblicazioni che il Consiglio Diretti-	
	vo destina ai Soci.	
	Articolo 11	
	Pagamento dei contributi sociali	
	1. I Soci sono tenuti a corrispondere le quote sociali annuali entro il 31 marzo e le	
	eventuali quote di ormeggio delle proprie imbarcazioni presenti presso la base	
	nautica, entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta di pagamento.	
	2. In caso di ritardato pagamento i Soci non potranno frequentare la Sede e perde-	
	ranno il diritto di ormeggiare le imbarcazioni negli specchi d'acqua riservati al-	
	l'Associazione, perdendo tutti i loro diritti fino a che non avranno corrisposto le	
	quote dovute, maggiorate delle spese di esazione.	
	Articolo 12	
	Soci morosi	
	1. Al termine di ogni semestre i Soci che, anche solo in parte, non avranno prov-	
	veduto al pagamento dei contributi sociali, previo avviso mediante lettera racco-	
	mandata o PEC da parte del Consiglio Direttivo, saranno radiati dall'Albo dei So-	
	ci, salvo sempre il diritto da parte dell'Associazione di chiedere giudizialmente le	
	quote dovute.	
	2. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di usare una tolleranza maggiore verso	
	coloro che, per essere in viaggio o per altro plausibile motivo, non potessero os-	
	servare i termini prescritti.	
	3. Il Socio espulso per morosità non potrà essere riproposto se non avrà versato	
	tutte le quote arretrate e quelle che fossero rimaste insolute fino al termine	

	dell'anno in cui si verificò la cancellazione dall'Albo Sociale.	
	4. I Soci che abbiano receduto o siano stati espulsi non hanno alcun diritto a rim-	
	borsi di quote, fatto salvo quanto espressamente previsto dal Regolamento della	
	base nautica.	
	Articolo 13	
	Provvedimenti disciplinari ed espulsioni	
	1. Eventuali trasgressioni allo Statuto ed al Regolamento interno provocheranno	
	provvedimenti disciplinari a carico dei Soci a seconda della gravità, della man-	
	canza o dell'infrazione commessa.	
	2. Per deliberazione del Consiglio Direttivo il Socio sarà espulso quando compro-	
	mettesse in qualsiasi modo il nome dell'A.S.D. Circolo Nautico Torres, o ne	
	traesse illeciti utili, ovvero abbia reiteratamente manifestato comportamenti in-	
	compatibili con le regole del vivere civile o con lo spirito dell'Associazione.	
	3. Il Socio colpito da provvedimento di espulsione potrà ricorrere al Collegio dei	
	Probiviri, la cui convocazione potrà richiedersi entro 10 giorni dalla comunicazio-	
	ne del provvedimento; le decisioni del Collegio dei Probiviri saranno definitive ed	
	inappellabili e comunicate al Consiglio Direttivo e all'interessato a mezzo lettera	
	raccomandata o PEC.	
	Articolo 14	
	Amministrazione	
	1. L'associazione è rappresentata legalmente dal Presidente ed è amministrata dal	
	Consiglio Direttivo, con l'approvazione dell'Assemblea ove necessario.	
	Articolo 15	
	Organi Sociali	
	Gli organi sociali sono:	

	1. l'Assemblea generale dei Soci;	
	2. il Presidente;	
	3. il Consiglio Direttivo;	
	4. il Collegio dei Revisori dei Conti;	
	5. il Collegio dei Probiviri.	
	Articolo 16	
	Assemblea generale ordinaria	
	1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione gli associati da almeno tre mesi in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.	
	2. L'Assemblea generale ordinaria dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente ogni anno entro il mese di aprile per la relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo, per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Rendiconto consuntivo, per l'elezione, ogni quadriennio, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri e per discutere gli argomenti all'ordine del giorno.	
	3. Inoltre, sono di competenza dell'Assemblea generale:	
	a) l'acquisto di beni ed ogni contratto oneroso per l'Associazione il cui valore ecceda l'importo di competenza del Consiglio Direttivo, come precisato al successivo articolo 19, punto 6;	
	b) l'emissione di obbligazioni;	
	c) le modifiche dello Statuto;	
	d) la nomina dei Soci onorari e benemeriti;	
	e) la deliberazione dell'ammontare delle quote e degli oneri sociali;	

	f) ogni altro atto dell'Associazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno	
	sottoporre alle deliberazioni di tutti i Soci;	
	g) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	h) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ed eventuali	
	azioni di responsabilità nei loro confronti;	
	i) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	
	j) ogni altro oggetto previsto dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla	
	sua competenza.	
	4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la	
	presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibe-	
	ra validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	5. Trascorse ventiquattrore dalla prima convocazione l'Assemblea ordinaria è va-	
	lidamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera	
	con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	6. Le votazioni, in caso di elezioni o di argomenti che riguardino i Soci, dovranno	
	essere a scrutinio segreto.	
	7. Per le deliberazioni di cui al comma 3, lettera c del presente articolo occorre il	
	voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci presenti.	
	8. Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio, mediante delega scrit-	
	ta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare fi-	
	no a un massimo di due soci.	
	9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal	
	Vice-Presidente Vicario.	
	10. L'invito all'Assemblea deve essere comunicato ad ogni Socio almeno quindi-	
	ci giorni prima della data fissata per la convocazione, per iscritto ed unitamente	

all'ordine del giorno, nonché affisso all'albo dell'Associazione.

4. Le deliberazioni del Consiglio saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.		
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.		
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.		
7. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.		
Articolo 19		
Compiti del Consiglio Direttivo		
Sono compiti del Consiglio Direttivo:		
1) amministrare l'Associazione;		
2) deliberare la convocazione dell’Assemblea;		
3) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;		
4) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;		
5) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;		

	6) provvedere per le spese previste in bilancio; per le spese non previste in bilancio è facoltà del Consiglio Direttivo disporre fino all'importo annuale massimo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio;	
	7) disporre dell'utilizzo delle somme accantonate per interventi straordinari ed indifferibili in relazione ad eventi eccezionali per i quali è necessario un intervento d'urgenza. L'utilizzo di tali somme dovrà essere portato a ratifica dell'Assemblea dei Soci;	
	8) proporre i Soci benemeriti e i Soci onorari;	
	9) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci.	
	Articolo 20	
	Presidente	
	1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ne coordina le attività, presiede le riunioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed è responsabile nei confronti di tutte le Federazioni Sportive cui è affiliata, nonché del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.	
	Articolo 21	
	Vicepresidenti	
	1. I vicepresidenti coadiuvano l'attività del Presidente e lo rappresentano senza facoltà di impegno in caso di impedimento temporaneo, salvo specifica delega.	
	2. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento prolungato per cause di lavoro o di salute.	
	Articolo 22	
	Segretario	
	1. Oltre alle funzioni e incarichi conferitigli dal Consiglio Direttivo, il Segretario	

	predisporre i verbali e le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci, dandone esecuzione e curandone la conservazione.	
	Articolo 23	
	Tesoriere	
	1. Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili dell'Associazione riferendone periodicamente al Consiglio Direttivo.	
	2. Oltre alle funzioni conferite dal Consiglio Direttivo, il Tesoriere predisponde i progetti del bilancio di previsione e del conto consuntivo per le successive approvazioni degli Organi competenti.	
	3. La sua relazione integra quella del Presidente all'Assemblea dei soci.	
	Articolo 24	
	Direttore della Sede Nautica	
	1. Il Direttore della Sede Nautica è responsabile del regolare funzionamento della stessa secondo i compiti fissati nel Regolamento della Base Nautica.	
	Articolo 25	
	Presidente della Commissione Sportiva	
	1. Il Presidente della Commissione sportiva propone il calendario delle manifestazioni da sottoporre al Consiglio Direttivo.	
	2. Coordina le attività sportive svolte dall'Associazione.	
	3. Potranno essere nominati a far parte di detta Commissione anche Soci esterni al Consiglio Direttivo.	
	Articolo 26	
	Coordinatore dell'attività giovanile	
	1. All'interno del Consiglio Direttivo può essere nominato un coordinatore per lo svolgimento dell'attività velica giovanile e della scuola di vela, responsabile nei	

riguardi del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

2. Egli propone il calendario delle manifestazioni relative e della scuola di vela e le coordina, coadiuvato dai Soci, anche esterni al Consiglio, e da istruttori federali.

3. E' inoltre responsabile dei materiali e delle imbarcazioni sociali acquisite dall'Associazione per l'attività giovanile e per la scuola di vela.

Articolo 27

Collegio dei Revisori dei Conti

1. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono scelti fra i Soci che non fanno parte del Consiglio Direttivo ed eletti dall'Assemblea generale in numero di tre effettivi ed uno supplente, che subentrerà ad uno degli effettivi in caso di decadimento dalle funzioni che è chiamato a compiere. Almeno uno degli effettivi deve essere scelto tra le categorie di cui all'art. 2397 c.c.

2. I Revisori dei Conti restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Non possono essere in relazione di parentela o affinità con membri del Consiglio

Direttivo. Essi costituiscono un Collegio la cui presidenza è affidata al Revisore

che sarà eletto fra i tre Revisori effettivi.

3. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione; verifica inoltre l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste.

Articolo 28

Collegio dei Probiviri

1. I componenti del Collegio dei Probiviri sono scelti fra i Soci che non fanno parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e sono eletti

	dall'Assemblea generale in numero di tre effettivi ed uno supplente. I Probiviri	
	devono essere persone di specchiata e provata probità e debbono aver compiuto il	
	35° anno di età.	
	2. Il Collegio dei Probiviri elegge, tra i suoi membri effettivi, un Presidente.	
	3. Il Collegio resta in carica per quattro anni ed i suoi membri possono essere rie-	
	letti.	
	4. Al Collegio dei Probiviri possono fare ricorso tutti coloro che, colpiti da prov-	
	vedimento di espulsione o ritiro del guidone sociale, intendano appellarsi ad un	
	consesso superiore.	
	5. Il Collegio dei Probiviri può essere altresì convocato per dirimere qualunque	
	questione sorgente in seno all'Associazione, quando il Consiglio Direttivo ritenga	
	opportuno ricorrervi.	
	6. Il Collegio dei Probiviri può altresì essere invitato ad intervenire alle sedute del	
	Consiglio Direttivo quando questo lo ritenga necessario e quando i Probiviri stes-	
	si intendano, collegialmente, accettare l'invito dopo aver preso conoscenza degli	
	argomenti che, nella seduta, saranno oggetto di discussione. In tali casi i Probiviri	
	partecipanti hanno diritto a voto deliberativo.	
	Articolo 29	
	Naviglio da diporto e Guidone sociale	
	1. Perché una unità da diporto possa essere iscritta nei Registri dell'A.S.D. Circo-	
	lo Nautico Torres è necessario che il proprietario sia Socio dell'Associazione e	
	che nella domanda di iscrizione fornisca tutti i dati relativi all'imbarcazione.	
	2. Il Socio proprietario dell'imbarcazione iscritta può inalberare e far uso del gui-	
	done sociale, attenendosi a tutte le norme nazionali ed internazionali in materia.	
	3. In caso di proprietà multipla della stessa imbarcazione dovrà essere designato	

	uno dei proprietari, quale rappresentante responsabile nei rapporti con l'Associazione.	
	4. Il Socio che cede a qualsiasi titolo la propria unità da diporto è tenuto a darne avviso al Consiglio Direttivo.	
	5. Il Guidone distintivo dell'Associazione ha i colori indicati al precedente articolo 2. Il Presidente ha uno speciale distintivo costituito da una bandiera quadra con i colori dell'Associazione, portante tre stelle azzurre a cinque punte in ognuno degli angoli non occupati dalla figura d'ancora; i Vice-Presidenti hanno una bandiera uguale alla precedente con una sola stella all'angolo opposto alla figura d'ancora.	
	6. Il guidone sociale dovrà essere rifiutato o ritirato, su proposta del Consiglio Direttivo, e dietro decisione inappellabile del Collegio dei Probiviri allorché il socio proprietario di imbarcazione da diporto non adempia alle disposizioni del presente Statuto o abusi delle concessioni o facilitazioni comunque accordate alle imbarcazioni da diporto regolarmente iscritte all'Associazione.	
	Articolo 30	
	Patrimonio	
	1. Tutti i beni mobili ed immobili dell'A.S.D. Circolo Nautico Torres (imbarcazioni, pontili, attrezzature, sede nautica e sociale), compresi quelli acquistati con il concorso dei soci sono di proprietà dell'Associazione.	
	2. Concorrono a costituire il patrimonio contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati, nonché i fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.	
	3. Qualunque atto giuridico che si riferisca ai beni patrimoniali (alienazione totale o parziale, accrescimento, ipoteca, cessioni in genere ed in affitto, etc.) deve esse-	

	re fatto nel nome generico dell'A.S.D. Circolo Nautico Torres dal Presidente e deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo.	
	4. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.	
	5. L'associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.	
	Articolo 31	
	Durata e Scioglimento	
	1. La durata dell'Associazione è illimitata.	
	2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.	
	3. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.	
	4. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento sarà devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) D.Lgs. 36/2021.	
	Articolo 32	

Io sottoscritto Dottor ALBERTO PISANO, Notaio in Sassari, iscritto a Ruolo nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia e i suoi allegati su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del 5° comma dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07/03/2005 n. 82, che si trasmette ad uso del REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE.